

Allegato 2



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Procedure comuni a tutte le Misure comprese nei Progetti Integrati di Filiera:

- Misura 111- Azione 1 - “Formazione”;
- Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
- Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”;
- Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”;
- Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”;
- Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”;
- Misura 133 “Attività di informazione e promozione”.

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	MODALITA' DI ACCESSO AL PORTALE SIAN E AGLI APPLICATIVI INFORMATICI REGIONALI	4
2.1	Fascicolo aziendale	4
2.2	Modalità di accesso ai sistemi informatici	4
2.3	Accesso al portale SIAN	4
2.4	Accesso agli applicativi informatici del portale regionale.....	4
3.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	5
4.	REQUISITI DI ACCESSO COMUNI A TUTTE LE MISURE	6
5.	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DELL'AIUTO PUBBLICO.....	7
5.1	Titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi.....	7
5.2	Conto corrente dedicato	7
5.3	Volume di investimento, ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento da parte dei beneficiari.....	7
5.4	Termine per l'ultimazione degli interventi/operazioni	8
5.5	Presentazione delle domande di pagamento	8
5.6	Domanda di pagamento dell'anticipo	9
5.7	Domanda di Pagamento dell'acconto	9
5.8	Domanda di Pagamento del saldo	10
6.	CONTROLLI SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO.....	11
7.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	11
8.	DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE.....	12
9.	RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI.....	13
10.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	14
11.	DISPOSIZIONI FINALI.....	15

1. PREMESSA

Il presente avviso è riservato esclusivamente ai soggetti che hanno aderito, con sottoscrizione dell'atto costitutivo, ai Progetti Integrati di Filiera che hanno partecipato all'Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 (successivamente integrato con provvedimenti pubblicati sul B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009, B.U.R.P. n. 37 del 25/02/2010 e n. 47 dell'11/03/2010).

Con il presente avviso vengono attivate le seguenti Misure del PSR Puglia 2007-2013, inserite nei Progetti Integrati di Filiera:

- Misura 111- Azione 1 - “Formazione”;
- Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
- Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”;
- Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”;
- Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”;
- Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”;
- Misura 133 “Attività di informazione e promozione”.

Il presente Allegato contiene le disposizioni comuni a tutte le precipitate Misure; le specifiche disposizioni per l'adesione a ciascuna Misura sono riportate negli Allegati da 3 a 10 del presente Avviso.

2. MODALITA' DI ACCESSO AL PORTALE SIAN E AGLI APPLICATIVI INFORMATICI REGIONALI

La partecipazione al presente avviso è subordinata alla presentazione di una domanda di aiuto (monomisura o plurimisura) da parte di ciascun soggetto richiedente, in possesso dei requisiti riportati nelle disposizioni specifiche di ciascuna Misura, che ha aderito al PIF già nella prima fase.

2.1 Fascicolo aziendale

La costituzione di un “fascicolo aziendale” è propedeutica alla presentazione delle domande di aiuto ai sensi delle misure attivate con il presente Avviso.

Pertanto, ciascun richiedente, preliminarmente alla compilazione della domanda di aiuto deve:

- costituire un fascicolo aziendale;
- aggiornare e validare il fascicolo aziendale ove già costituito.

Si specifica, infatti, che la corretta compilazione della domanda di aiuto (sul portale SIAN) e degli elaborati tecnico-informatici a corredo della stessa (sul portale regionale) è subordinata all’aggiornamento del fascicolo aziendale del richiedente.

2.2 Modalità di accesso ai sistemi informatici

Preliminarmente alla compilazione della domanda di aiuto e degli elaborati tecnico informatici, è necessario che i soggetti interessati acquisiscano le autorizzazioni necessarie ad operare sui seguenti portali:

- Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN - www.sian.it
- Portale regionale - www.pma.regione.puglia.it

2.3 Accesso al portale SIAN

La presentazione della domanda di aiuto a valere sulle Misure attivate dal presente avviso avviene tramite il portale SIAN.

L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione ad operare nell’ambito del presente Avviso per le misure inserite nei PIF sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo il modello disponibile sul portale regionale (indirizzo internet: www.pma.regione.puglia.it), da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica n.cava@regione.puglia.it.

2.4 Accesso agli applicativi informatici del portale regionale

L’accesso al portale regionale è funzionale alla compilazione degli elaborati tecnico-informatici (ad esempio il piano di sviluppo aziendale, applicativo per l’attribuzione dei punteggi, ecc.) richiesti a corredo delle domande di aiuto delle Misure: 111 - 114 - 121 - 122 - 123 - 124 - 132 - 133.

Tali elaborati sono finalizzati, tra l’altro, all’attribuzione dei punteggi alle domande di aiuto presentate per ciascuna Misura, con riferimento agli specifici criteri di selezione, e contengono

una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale, il richiedente gli aiuti, attesta la veridicità dei dati riportati nello stesso e l’effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive.

Al fine di poter utilizzare gli elaborati tecnico-informatici è necessario che i soggetti incaricati dalle ditte richiedenti presentino una specifica richiesta (il cui modello è disponibile all’indirizzo internet: www.pma.regione.puglia.it), da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: selezioneepifdue@innova.puglia.it. Si specifica che l’accesso all’applicativo informatico “Piano di Sviluppo Aziendale” della Misura 121 è consentito solo a tecnici agricoli abilitati. In ogni caso la richiesta deve essere corredata anche dalla specifica autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di aiuto.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Per accedere ai benefici ciascun richiedente deve presentare una domanda di aiuto sul portale SIAN (indirizzo web: www.sian.it), secondo le modalità di seguito indicate.

La domanda di aiuto, il cui modello è disponibile sul portale SIAN, deve essere compilata, stampata e rilasciata nello stesso portale, secondo le modalità descritte nell’apposito manuale Agea (disponibile nell’area download del sito www.sian.it alla sezione manuali sviluppo rurale). La domanda deve essere compilata in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dal SIAN.

Il modello di domanda di aiuto consente di presentare domanda per una misura o contestualmente per più misure. Pertanto, nel caso in cui lo stesso soggetto intenda richiedere i benefici a valere su più misure inserite nel presente avviso, deve essere utilizzato lo stesso modello disponibile sul Portale SIAN che consente di presentare **un’unica domanda di aiuto plurimisura**. Qualora lo stesso soggetto abbia aderito a più PIF di filiere diverse è necessario che presenti una domanda di aiuto (mono o plurimisura) per ciascun PIF.

Il termine iniziale di accesso al portale SIAN per la compilazione ed il rilascio delle domande di aiuto è stabilito alla data del 14/06/2010, mentre il termine ultimo per il rilascio è fissato alla data del 14/07/2010. Oltre tale data non sarà consentito il rilascio delle domande di aiuto.

Il portale regionale (www.pma.regione.puglia.it), sul quale saranno disponibili gli elaborati tecnico-informatici richiesti a corredo delle specifiche domande di aiuto, sarà operativo a partire dal 14/06/2010 e fino 14/07/2010. Oltre tale data si potrà accedere al portale unicamente per la stampa degli elaborati inviati telematicamente entro il 14/07/2010.

Copia cartacea della **domanda di aiuto** rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00, **unitamente alla documentazione richiesta a corredo della stessa e riportata in dettaglio negli specifici dispositivi di misura** (di cui agli Allegati da 3 a 10) dovrà essere inserita in **plico chiuso**, riportante all’esterno le seguenti informazioni:

- “**P.S.R. Puglia 2007 – 2013: Avviso per la seconda fase di selezione di progetti integrati di filiera - PLICO B (NON APRIRE)**”;

- la denominazione del PIF di appartenenza;
- il nominativo/ragione sociale e il recapito postale del richiedente;
- la/e Misura/e a cui si intende aderire;

Il **plico “B”** dovrà essere consegnato dal richiedente i benefici al legale rappresentante del PIF di appartenenza, il quale avrà cura di raggruppare tutti i plichi contrassegnati dalla lettera “B” appartenenti ai soggetti che hanno aderito al PIF, in un **“plico unico PIF”** da recapitare alla Regione Puglia - Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – nel termine stabilito al paragrafo 6 dell’Allegato 1 al presente Avviso (ovvero entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/07/2010) e con le modalità indicate allo stesso paragrafo.

Si precisa, pertanto, che il plico “B” non deve essere inviato alla Regione Puglia direttamente da ciascun richiedente aderente al PIF, ma deve essere trasmesso a cura e sotto la responsabilità del legale rappresentante del PIF di appartenenza, unitamente al plico “A” (relativo alla documentazione generale del PIF) e agli altri plichi “B” (relativi a tutti i soggetti aderenti al PIF).

La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più plichi B i quali, ancorché consegnati al legale rappresentante del PIF e/o elencati nella domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, non dovessero risultare presenti all’interno del **“plico unico PIF”**.

4. REQUISITI DI ACCESSO COMUNI A TUTTE LE MISURE

Costituiscono requisiti di accesso comuni a tutte le misure attivate dal presente Avviso, il rispetto della normativa di seguito elencata:

- Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
- Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010) nonché di altre norme in materia di tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
- Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
- Affidabilità del richiedente i benefici, ai sensi della lettera e), comma 2, dell’articolo 26 del Reg. CE n. 1975/2006;

nonché la regolarità contributiva del richiedente i benefici.

I precitati requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto e mantenuti per tutta la durata degli impegni e/o obblighi previsti da ciascuna Misura e dal presente Avviso.

Si precisa che, in applicazione dell’articolo 26 comma 2 lettera e) del regolamento n. 1975/2006, sono ritenuti “non affidabili” e, pertanto, esclusi dagli aiuti i soggetti richiedenti che hanno percepito aiuti pubblici cofinanziati dalla UE a partire dall’anno 2000 e per i quali è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale o parziale con revoca totale/parziale degli aiuti

concessi con recupero delle somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la completa restituzione delle stesse.

5. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DELL'AIUTO PUBBLICO

5.1 Titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi

Preliminariamente alla realizzazione degli interventi previsti dalle Misure attivate dal presente Avviso, dovranno essere obbligatoriamente acquisiti dal soggetto richiedente gli aiuti tutti i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli investimenti/interventi (permesso di costruire/D.I.A. esecutiva, autorizzazioni, valutazioni di incidenza/impatto ambientale, nulla osta/pareri collegati a vincoli di natura urbanistica, paesaggistica, archeologica, idrogeologica, ecc.).

5.2 Conto corrente dedicato

Il richiedente/beneficiario, preliminarmente alla realizzazione degli investimenti/operazioni connessi alle Misure 121, 122, 123, 124 e 133 e/o alla compilazione della prima domanda di pagamento dell'aiuto (anticipo/primo acconto), dovrà aprire un “conto corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell'aiuto sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento, necessarie per la realizzazione dell'investimento/operazione, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di attuazione del programma di investimento/operazione e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli investimenti/operazioni ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato da Agea, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi/operazioni ammesse ai benefici. I beneficiari degli aiuti, unitamente all'ordine di pagamento, dovranno presentare il relativo documento giustificativo di spesa (fattura, busta paga per la manodopera utilizzata, ecc.). Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

Nel caso di aiuto concesso ai sensi delle Misure 111, 114 e 132, al fine di dimostrare la tracciabilità dei pagamenti effettuati il beneficiario potrà utilizzare un conto corrente “non dedicato.”

5.3 Volume di investimento, ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento da parte dei beneficiari.

Ciascuna domanda di aiuto a valere sulle Misure 121, 122, 123, 124 e 133 dovrà riportare un volume massimo di investimenti/operazioni non superiore a quello già indicato da ciascun richiedente nel “Master Plan” inviato a conclusione della prima fase di selezione dei PIF.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II (che saranno pubblicate, nella versione attualmente

vigente, sul sito regionale www.pma.regione.puglia.it), fatte salve eventuali specifiche disposizioni e limitazioni riportate nei dispositivi di ciascuna Misura di cui agli allegati da 3 a 10 del presente Avviso.

La data di eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari degli aiuti per la realizzazione degli investimenti e/o operazioni è riportata nei dispositivi specifici delle Misure di cui agli allegati da n.3 a n.10 del presente Avviso.

I beneficiari devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti/operazioni, fatture - fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice - o altri documenti aventi valore probatorio equivalente.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario deve utilizzare esclusivamente l'apposito conto dedicato, di cui al precedente paragrafo 5.2, per tutti i pagamenti.

Gli atti di pagamento devono essere emessi obbligatoriamente a favore delle ditte fornitrice di beni e/o servizi intestatarie dei documenti giustificativi di spesa ed effettuati con le seguenti modalità:

- Bonifico
- Assegno circolare

L'assegno deve essere emesso con la dicitura "non trasferibile".

Non sono consentiti pagamenti in contanti.

5.4 Termine per l'ultimazione degli interventi/operazioni

Il termine entro il quale devono essere conclusi gli interventi o le operazioni ammesse ai benefici e quello per la presentazione della richiesta di verifica finale di regolare esecuzione degli stessi, sono fissati nei dispositivi specifici delle Misure di cui agli allegati da n.3 a n.10 del presente Avviso e, comunque, saranno stabiliti nel provvedimento di concessione dell'aiuto pubblico.

5.5 Presentazione delle domande di pagamento

Per tutte le Misure attivate con il presente Avviso l'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (Agea). I beneficiari di ciascuna Misura dovranno presentare una Domanda di Pagamento su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita nel manuale Agea e nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

In relazione alle specifiche misure l'erogazione dell'aiuto potrà avvenire in diverse fasi (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) o in unica soluzione e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Nel caso in cui il contributo concesso superi l'importo di 154.937,07 Euro è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia, preliminarmente a ciascun pagamento del contributo concesso (anticipo, acconto o saldo finale).

5.6 Domanda di pagamento dell'anticipo

Le Misure attivate con il presente Avviso per le quali è possibile concedere il pagamento di un anticipo sono le seguenti:

- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
- Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste;
- Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

Per l'erogazione dell'anticipo dell'aiuto concesso, il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento, da compilare sul portale SIAN, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sullo stesso. La procedura informatizzata per la presentazione della domanda di pagamento e per la produzione, in automatico, dello schema di garanzia è riportata nella Circolare AGEA n. 18 – prot. N. 697 del 19/03/2009 e s.m.i., che sarà disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it).

Lo schema di garanzia da utilizzare è quello previsto per il “Settore dello Sviluppo Rurale”, di cui all'allegato 1 della predetta Circolare.

L'importo dell'anticipo è limitato al 20% dell'aiuto pubblico concesso per gli investimenti ammessi ai benefici e - per gli investimenti per i quali la decisione di concessione del sostegno è adottata entro la fine del 2010 - può essere elevato fino al 50% dell'aiuto pubblico concesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia (fidejussione bancaria o polizza fideiussoria) corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

Il costo della garanzia fideiussoria rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

Eventuali ulteriori specificazioni relative alle modalità di presentazione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura - della copia cartacea della domanda di pagamento dell'anticipo e ad ulteriore specifica documentazione da allegare alla stessa saranno stabilite nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

5.7 Domanda di Pagamento dell'acconto

Le Misure attivate con il presente Avviso per le quali è possibile concedere il pagamento di un acconto su stato di avanzamento lavori (SAL), giustificato da fatture - fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice - o altri documenti aventi valore probatorio equivalente, sono le seguenti:

- Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
- Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”;
- Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”;
- Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”;
- Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”;
- Misura 133 “Attività di informazione e promozione”.

La domanda di pagamento di acconto su SAL deve essere presentata su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN e compilata nello stesso portale nel rispetto della procedura stabilita nel manuale Agea.

Nel caso di contributo concesso ai sensi delle Misure 121, 122, 123, per il quale sia stata erogata un'anticipazione sullo stesso ai sensi di quanto stabilito al precedente paragrafo 5.6, i beneficiari potranno presentare ulteriori due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL), fino a un importo non superiore al 90% dell'importo totale dell'aiuto concesso.

Nel caso in cui non sia stata erogata alcuna anticipazione sul contributo concesso potranno essere presentate due domande di pagamento di acconto su SAL. La prima domanda di pagamento dell'acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso, mentre la seconda non potrà essere superiore al 90% del contributo totale concesso.

In tutti i casi dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di pagamento dell'acconto la rendicontazione di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l'erogazione dell'acconto richiesto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa di spesa (fatture - fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice - o altri documenti avente valore probatorio equivalente).

Si specifica che per la Misura 114 è consentita la richiesta di un solo acconto.

Eventuali ulteriori specificazioni relative alle modalità di presentazione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura - della copia cartacea della domanda di pagamento dell'acconto e ad ulteriore specifica documentazione da allegare alla stessa saranno stabilite nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

5.8 Domanda di pagamento del saldo

Per l'erogazione del saldo del contributo o nel caso della Misura 111 dell'intero aiuto in unica soluzione, il beneficiario dovrà presentare una domanda di pagamento su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN e compilata nello stesso portale nel rispetto della procedura stabilita nel manuale Agea.

Eventuali ulteriori specificazioni relative alle modalità di presentazione della copia cartacea alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura - della domanda di pagamento ed alla specifica documentazione da allegare alla stessa saranno stabilite nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

L'investimento/operazione si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente - saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.

6. CONTROLLI SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento saranno sottoposte ai controlli previsti dagli artt. 26, 27 e 30 del Reg. CE 1975/2006 della Commissione e, in particolare, saranno effettuati i seguenti controlli:

- amministrativi;
- in loco;
- ex post, su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1698/2005 e del presente avviso.

7. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

I soggetti ammessi ai benefici delle Misure attivate dal presente Avviso devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione lavori;
- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006;
- a rispettare le norme:
 - sul regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010) nonché di

- altre norme in materia di tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
- sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
- previste dalla legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

- a restituire le somme percepite, nella misura prevista dalla normativa di riferimento, maggiorate degli interessi legali in caso di non mantenimento degli impegni assunti o di altri inadempimenti.

8. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

In applicazione della legge regionale 28/2006 - “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” si riporta quanto previsto dall’art. 2 – Norme in materia di benefici pubblici - del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009:

Comma 1... *“È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.*

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) *dal soggetto concedente;*
- b) *dagli uffici regionali;*
- c) *dal giudice con sentenza;*
- d) *a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) *dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

Comma 2... *"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei confronti al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'art. 1 della LR 26 ottobre 2006, n. 28".*

9. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nel presente avviso oltreché nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e amministrative di attuazione del P.S.R. Puglia 2007 - 2013, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa in vigore.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. n. 30125 del 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";

- Reg. (CE) N.1975/2006 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;
- Reg. (CE) n.796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai Regolamenti del Consiglio n.1782/2003 e CE n.73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al Reg. 479/2008 del Consiglio.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore:

1. L’esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell’azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno, comprovato da provvedimento dell’autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l’esproprio o l’occupazione indicando le particelle catastali interessate;
2. Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell’azienda, comprovato da provvedimento dell’autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
3. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento, comprovata da denuncia alle forze dell’ordine;
4. Epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, comprovata da certificato dall’autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell’epizoozia;
5. Il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
6. L’incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario finale, o in caso di decesso da un suo congiunto, al Responsabile di Misura, e per conoscenza all’Organismo Pagatore, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 2 dell'Avviso si rimanda alle specifiche schede di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 - *modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan* e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 – e all'Avviso prima fase di selezione di PIF, pubblicato nel BURP n. 162/2009 e seguenti, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.